



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 444

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE		Si
TUCCI ENRICO		Si
MAGI BARBARA	Si	
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA.

LA GIUNTA COMUNALE

--

Il Vice Sindaco Michele Capitani e l'Assessore Enrico Tucci escono prima che l'argomento sia posto in discussione.

--

Preso atto che:

- con atto n. 121, prot. n. 84048, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione alla Nobile Contrada dell'Aquila (d'ora in avanti Aquila), in base all'art. 98 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- l'Aquila ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 86174);
- l'A.D. con atto n. 114, prot. n. 88500, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Aquila;
- gli atti sopracitati n. 121 e n. 114 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- l'Aquila ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 20 novembre 2023, prot. n. 91155.

Considerato che l'Aquila nella sua memoria ha:

- a) in merito all'addebito di cui al punto a) l'Aquila ritiene di non argomentare ulteriormente rispetto alla memoria difensiva presentata all'A.D. ribadendo l'infondatezza dell'addebito formulato;
- b) in merito all'addebito di cui al punto b) l'Aquila ha ribadito le proprie opinioni senza tuttavia apportare elementi e fatti nuovi rispetto a quanto già presentato all'A.D. e da questi analizzati. Ha piuttosto confutato quanto osservato dall'A.D. nelle sue motivazioni.
 - b.1) Innanzitutto l'Aquila contesta la relazione dei Deputati che avrebbero ecceduto il loro ruolo esprimendo giudizi sul fantino Bighino e non essersi invece limitati a descrivere i fatti per come verificatisi. In tal modo “.. il potere dei Deputati della Festa sarà esorbitante avendo gli stessi la possibilità di condizionare la Festa laddove (come in questo caso) non si limitino a descrivere fatti, ma si permettano di interpretarli secondo le loro personali convinzioni e pregiudizi”.
 - b.2) Prosegue quindi affermando che “Se è vero che l'art. 64 c. 1 del Regolamento prescrive ad ogni Fantino di mantenere la propria posizione e di tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, è altrettanto vero che il

mancato rispetto di tale precetto, laddove non sia accompagnato dal mutamento dell'ordine di chiamata, non aveva sino ad oggi provocato risposte sanzionatorie per le Contrade". A supporto di tale osservazione l'Aquila cita le sanzioni del Palio di luglio 2023 quando furono sanzionati i fantini Brigante e Tittia ma non le rispettive Contrade.

b.3) L'Aquila prosegue negando poi l'applicabilità dell'art. 101 per il caso di specie. La Contrada sostiene infatti che l'incitamento al cavallo all'interno dei canapi non è vietato da alcuna norma regolamentare e tanto più e conseguentemente non possa essere tale da impegnare la responsabilità dell'Aquila che peraltro non poteva preventivamente valutare lo stesso e dare indicazioni in tal senso al fantino. Precisa dunque che le modalità con le quali il fantino ha incitato il cavallo sono state una precisa scelta dello stesso.

b.4) L'Aquila affronta ora il tema dei precedenti ribadendo che per casi analoghi al presente, la risposta sanzionatoria ha riguardato esclusivamente il fantino mai la Contrada. A supporto dell'affermazione riporta numerosi precedenti, in primis il Palio 16.08.2016 nel quale il comportamento del fantino della Pantera sarebbe stato sovrapponibile, se non più grave, a quello dell'Aquila pur provocando un diverso quadro sanzionatorio. Precedente che l'A.D. non avrebbe tenuto nella giusta considerazione e dal quale non avrebbe motivato lo scostamento. Sono altresì riportati i precedenti: Palio 16.8.2017, Palio 2.7.2014, 17.8.2015, Palio 16.8.2016, Palio 2.7.2019, Palio 2.7.2023, dai quali emergerebbe una disparità di trattamento per l'Aquila.

b.5) L'Aquila affronta nuovamente il posizionamento del fantino davanti al verrocchio confermando la tesi per la quale tale comportamento, rilevato autonomamente dall'A.D., non avrebbe sostanzialmente, per brevità e modalità di attuazione, danneggiato o rallentato la partenza della Carriera.

c) nelle conclusioni l'Aquila chiede di non accogliere le proposte di sanzione formulate dall'A.D. o in ogni caso di rideterminarle in forma più lieve. Osserva quindi l'importanza del ruolo della Giunta Comunale nel preservare alcune peculiarità del Palio rispetto ai possibili condizionamenti esterni.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) L'A.D. ha minuziosamente analizzato l'accaduto rispondendo punto per punto a quanto rilevato dalla Contrada. Infatti, la relazione dei Deputati indicava chiaramente che "il fantino dell'Aquila si posiziona da subito accanto alla Pantera, cercando ripetutamente di ostacolarla, causando così la reazione della stessa". L'A.D. non si è limitato a riportare le parole dei Deputati ma ha inteso offrire una ricostruzione dei fatti, analizzando ogni singolo frame dei movimenti degli attori.

3) in merito all'addebito di cui al punto b)

3.1) Non sembra che i Deputati della Festa, nella relazione, si siano espressi interpretando i fatti con personali convinzioni e pregiudizi. La descrizione dell'accaduto è sintetica e rappresenta in modo obiettivo l'accaduto. Sui poteri e ruoli della Deputazione, e sulla loro importanza anche ai fini sanzionatori, si rimanda ai numerosi articoli del Regolamento tra i quali gli artt. 7 e 92.

3.2) L'Aquila sembra in qualche modo circoscrivere la questione al solo incitamento del cavallo. Tale condotta rientra senz'altro in quelli oggetto della proposta di sanzione la quale tuttavia evidenzia come il comportamento del fantino sia particolarmente grave, questi si è infatti disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi, ha cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, ha contribuito a creare una situazione di grande confusione tra i canapi, si è posizionata ripetutamente davanti alla rincorsa, ha manovrato incessantemente il cavallo spingendolo in modo incauto, biasimevole e plateale addosso alla Contrada della Pantera. Il fantino dell'Aquila ha quindi tenuto un comportamento contrario al Regolamento e in grado di compromettere il regolare svolgimento della Festa.

L'A.D. ha inoltre illustrato la possibilità di proporre una sanzione, anche innovativa, per fatti in contrasto con il Regolamento per il Palio e di come, in generale, la vicinanza al canape non possa costituire una causa esimente della responsabilità della Contrada per tutte le fattispecie di condotta del fantino.

3.3) E' pacifica l'applicabilità dell'art. 101, c. 2, al caso di specie, cioè la responsabilità della Contrada per il contegno del Fantino "quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento ...". L'A.D. non dubita che la stessa Contrada abbia ordinato al fantino di sollecitare così veementemente e di continuo il cavallo ed è in tal senso che ha graduato la proposta.

3.4) Anche sul tema dei precedenti sembra non ci siano dubbi sul fatto che là dove siano riconosciuti al fantino comportamenti particolarmente gravi siano state applicate sanzioni alle rispettive Contrade, basti ricordare le deliberazioni GC n. 503/2019; n. 440/2018; deliberazione CC 50/1997). Sul precedente relativo alle sanzioni del Palio di luglio 2023 quando furono sanzionati i fantini Brigante e Tittia ma non le rispettive Contrade, l'A.D. ha già evidenziato (vedi proposta n. 115 prot. 88501) come nei casi in cui abbia proposto ai fantini la sanzione della diffida, per la venialità della stessa, non ha mai proposto alcuna sanzione alle Contrade, per quanto in via generale avrebbe potuto farlo.

3.5) L'A.D. ha ben osservato il posizionamento del fantino davanti al verrocchio riportando con precisione i momenti nel quale il comportamento si è verificato. Valga in tal senso la visione del filmato.

Riassumendo:

i) l'Aquila non ha offerto sostanzialmente una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 121 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.a, con **una (1) censura** l'Aquila per essersi il proprio fantino, in occasione della seconda prova, posizionato da subito accanto alla Contrada della Pantera e aver cercato ripetutamente di ostacolarla, generando la reazione del fantino della Contrada stessa e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 64 c. 1, così come motivato al punto a) dell'ordinanza 121 e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino di pari data, che fa parte integrale del presente;
3. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.c, con **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Nobile Contrada dell'Aquila avrà diritto di partecipare per essersi il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi ed avere cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, peraltro posizionandosi in ripetute occasioni davanti alla rincorsa impedendole di entrare tra i canapi. Tutto ciò ha contribuito a creare una situazione di grande confusione per tutte le Contrade. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato al punto b) dell'ordinanza 121 e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino di pari data, che fa parte integrale del presente
4. di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada dell'Aquila ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento per il Palio;
5. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA